

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11

20121 - MILANO

TEL: +39 02 7211751 - FAX: +39 02 72117575

E-MAIL: studio.milano@stsnet.it

C. F. E P. IVA: 03022160109

ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI ⁽¹⁾
MARCO BRAGHERO
CINZIA CALAPAI
PIETRO CAPPA ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO CRICCHIO
VALENTINA FERRANTE
ALICE FINAMORE
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
VALENTINA GANZAROLLI
MICHELE GIRARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
FABRIZIO GNECCO ⁽¹⁾
FRANCESCO ISOTTA
VALERIA MASSOLLO
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
PIETRO MELIS ⁽¹⁾⁽²⁾
SABRINA PIRAS
TONY PRATA ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA PRELE ⁽¹⁾⁽²⁾
EMANUELE PUCCI ⁽¹⁾⁽²⁾
ELEONORA RIZZO ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRA SAGARESE ⁽⁵⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO STRICAGNOLO
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾
MARIA GRAZIA VANTAGGIATO ⁽¹⁾⁽²⁾

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽³⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁴⁾

ROMA
00185 - Via PARIGI, 11
TEL. +39 06 45211010 FAX +39 06 45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 - PIAZZA DELLA VITTORIA, 8/20
TEL. +39 010 553241 FAX +39 010 5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 - CORSO MATTEOTTI, 12
TEL. +39 011 5119101 FAX +39 011 5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

Milano, 9 gennaio 2008

Ai Signori Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE N. 2/ 2008

Oggetto: Legge Finanziaria 2008 – deducibilità delle spese di rappresentanza. Prime osservazioni.

La Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) ha apportato una serie di rilevanti modifiche al DPR n. 917/1986, c.d. TUIR.

In particolare, l'articolo 1, comma 33, lettera p) della legge Finanziaria 2008 ha innovato l'articolo 108, comma 2 del TUIR, in tema di deducibilità delle spese di rappresentanza, stabilendo che *“le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50,00 Euro”*.

Si ricorda che, anteriormente alla citata modifica, le spese di rappresentanza venivano considerate interamente deducibili, se riferite a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non eccedente 25,82 Euro.

Conseguentemente, si raccomanda di procedere alla separata contabilizzazione delle spese di rappresentanza di importo superiore a 50,00 Euro.

Restiamo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.

Cordiali Saluti
Studio Tributario Societario